

Regolamento sull'utilizzo e la condivisione di fotografie e immagini degli studenti negli ambienti digitali istituzionali ad accesso autenticato e selettivo

1. Finalità

Il presente Regolamento è allegato al Regolamento di Istituto come revisionato con delibera n. 2 del CI del 11/09/2026 e disciplina l'acquisizione, l'utilizzo e la condivisione, mediante ambienti digitali istituzionali ad accesso autenticato e selettivo adottati o autorizzati dall'Istituto, di fotografie e immagini realizzate durante attività scolastiche e nelle quali gli studenti risultino riconoscibili.

L'obiettivo è consentire la documentazione delle attività didattiche e della vita scolastica, garantendo nel contempo la tutela della riservatezza, della dignità e dell'immagine degli studenti, con particolare attenzione ai minori.

Le indicazioni si applicano, a titolo esemplificativo, alle fotografie relative a:

- attività didattiche e laboratoriali;
- progetti scolastici;
- visite guidate e viaggi di istruzione;
- manifestazioni e iniziative scolastiche;
- attività sportive;
- rappresentazioni e spettacoli;
- lavori e attività realizzati dalle classi.

2. Individuazione della piattaforma o dell'ambiente digitale adottato dall'Istituto

L'Istituto individua gli ambienti digitali istituzionali nei quali è consentita la condivisione di fotografie e video contenenti immagini riconoscibili degli studenti.

L'utilizzo di piattaforme, servizi cloud, applicazioni o ambienti digitali diversi da quelli individuati dall'Istituto non è consentito per la condivisione di immagini riconoscibili degli studenti, salvo preventiva autorizzazione.

L'individuazione della piattaforma non comporta automaticamente che ogni spazio o servizio disponibile al suo interno sia utilizzabile. La condivisione è consentita esclusivamente negli ambienti configurati con **accesso autenticato e selettivo**, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Principio fondamentale: condivisione riservata e pubblicazione sul web non sono equivalenti

Ai fini della protezione dei dati personali occorre distinguere nettamente tra:

3.1 utilizzo/condivisione in ambiente riservato

Le immagini sono rese disponibili esclusivamente a soggetti determinati e autorizzati, mediante account autenticati e autorizzazioni di accesso definite.

Esempio: fotografia dell'attività di una classe conservata in un'area digitale istituzionale accessibile esclusivamente ai docenti e/o agli altri utenti individuati dall'Istituto mediante account autenticati.

3.2 diffusione pubblica

Le immagini sono rese accessibili a una pluralità indeterminata di soggetti.

Rientrano in questa categoria, ad esempio:

- sito web istituzionale liberamente accessibile;
- area o spazio digitale pubblicato sul web senza autenticazione;
- collegamento a file o cartelle impostato su "Chiunque abbia il link", "Pubblico sul web" o altra opzione equivalente;
- social network;
- altri spazi web pubblicamente accessibili.

La seconda modalità determina una vera e propria **diffusione online dei dati personali** e presenta rischi sensibilmente maggiori.

Pertanto, l'Istituto adotta come regola generale per le immagini riconoscibili degli studenti la **condivisione in ambiente riservato e ad accesso controllato**, evitando la loro diffusione indiscriminata sul web.

4. Le fotografie costituiscono dati personali

La fotografia di uno studente identificato o identificabile costituisce un dato personale.

Di conseguenza, la scuola deve trattarla nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento a: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; responsabilizzazione del Titolare del trattamento.

La circostanza che una fotografia ritragga **un gruppo o un'intera classe** non determina, di per sé, la perdita della natura di dato personale qualora gli studenti siano riconoscibili.

5. Quando è possibile utilizzare immagini non oscurate

Nell'ambiente scolastico non esiste un obbligo generale di oscurare preventivamente i volti in qualsiasi fotografia.

Le immagini nelle quali gli studenti risultano riconoscibili possono essere trattate quando ciò avvenga per finalità determinate e legittime, nel rispetto delle regole definite dall'Istituto e adottando misure proporzionate al contesto e alle modalità di accesso.

Occorre quindi valutare soprattutto:

1. **perché viene utilizzata l'immagine;**
2. **chi può visualizzarla;**
3. **per quanto tempo viene conservata;**
4. **se può essere ulteriormente condivisa o scaricata;**
5. **se contiene elementi che possono rivelare informazioni particolarmente delicate sullo studente.**

6. Modalità raccomandata: ambiente digitale istituzionale ad accesso autenticato e selettivo

Quando si intende documentare attraverso fotografie riconoscibili le attività di una classe o di un gruppo di studenti, deve essere privilegiato l'utilizzo di un ambiente digitale istituzionale ad accesso autenticato e selettivo, tra quelli adottati o autorizzati dall'Istituto.

Possono essere utilizzati, secondo la piattaforma e la configurazione adottate dall'Istituto:

- aree di archiviazione o cartelle condivise istituzionali;
- spazi digitali di classe, corso o progetto;
- ambienti per la collaborazione e la condivisione didattica;
- siti o aree informative interne, esclusivamente se configurati con accesso riservato agli utenti preventivamente individuati;
- altri servizi digitali istituzionali espressamente autorizzati dall'Istituto.

Devono essere utilizzati account istituzionali o altri sistemi di autenticazione gestiti o autorizzati dalla scuola.

7. Configurazione della condivisione

Le fotografie contenenti immagini riconoscibili degli studenti devono essere collocate in cartelle appositamente predisposte.

7.1 Configurazione raccomandata

L'accesso deve essere consentito soltanto:

- ai docenti interessati;

- agli studenti della classe, quando necessario e appropriato rispetto all'età e alla finalità;
- agli altri soggetti specificamente individuati dall'Istituto, quando ne ricorrano le condizioni.

L'accesso deve avvenire mediante autenticazione.

7.2 Configurazione da evitare

Non utilizzare, per fotografie non oscurate degli studenti, impostazioni che consentano l'accesso pubblico o non selettivo, quali, a titolo esemplificativo:

“Chiunque abbia il link”, “Pubblico sul web” o opzioni equivalenti.

Il fatto che un indirizzo URL non sia pubblicizzato o non sia facilmente individuabile attraverso un motore di ricerca **non trasforma il contenuto in uno spazio riservato**.

8. Attenzione alle autorizzazioni delle cartelle

Prima di caricare le immagini il docente deve verificare le autorizzazioni della cartella utilizzata.

Nelle piattaforme digitali i file inseriti in cartelle, spazi o aree condivise possono ereditare le autorizzazioni dell'ambiente nel quale sono collocati.

Pertanto, una fotografia non deve essere caricata in una cartella senza aver preventivamente verificato:

- chi sono i soggetti che possono accedervi;
- se sono presenti utenti esterni;
- se è consentito l'accesso tramite link;
- quali autorizzazioni sono attribuite agli utenti.

Per la semplice consultazione delle fotografie deve essere normalmente attribuito un profilo di sola visualizzazione, ove previsto dalla piattaforma, e non un ruolo che consenta modifica, gestione o ricondivisione dei contenuti.

9. Criteri per la scelta delle fotografie

Anche all'interno dell'ambiente riservato non devono essere pubblicate indiscriminatamente tutte le fotografie realizzate.

Il docente deve effettuare preventivamente una selezione.

Sono da privilegiare:

- fotografie di gruppo;
- immagini riferite all'attività svolta;
- fotografie nelle quali il singolo studente non costituisca inutilmente il soggetto esclusivo dell'immagine;

- immagini rispettose della dignità e del decoro degli interessati.

Devono invece essere escluse fotografie che:

- possano risultare imbarazzanti o lesive della dignità dello studente;
- rappresentino situazioni di disagio;
- consentano di desumere informazioni sulla salute o altre informazioni particolarmente delicate;
- evidenzino condizioni personali o familiari che non devono essere comunicate;
- siano estranee alla finalità per la quale sono state raccolte.

10. Studenti con disabilità o altre situazioni particolari

È richiesta particolare attenzione quando il contesto della fotografia possa indirettamente rivelare dati appartenenti a categorie particolari.

Ad esempio, una fotografia potrebbe consentire di desumere:

- una condizione di disabilità;
- una patologia;
- la partecipazione a una specifica attività di sostegno;
- esigenze alimentari connesse alla salute;
- convinzioni religiose;
- altre condizioni personali meritevoli di particolare tutela.

In tali situazioni la fotografia non deve essere condivisa automaticamente solo perché inserita nell'album generale della classe.

Occorre una preventiva valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento e, nei casi dubbi, deve essere interessato il Dirigente scolastico e, ove opportuno, il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO).

11. Informazione alle famiglie e agli studenti

L'Istituto deve rendere chiaramente conoscibili le modalità con le quali vengono trattate le immagini degli studenti.

L'informativa privacy dell'Istituto deve pertanto descrivere, con un livello di dettaglio adeguato:

- le finalità perseguite;
- le tipologie di immagini trattate;
- gli strumenti utilizzati;
- i destinatari o le categorie di destinatari;
- le modalità di accesso agli ambienti riservati;
- i tempi o i criteri di conservazione;
- i diritti degli interessati.

La scuola deve evitare formule generiche mediante le quali venga richiesta alle famiglie un'autorizzazione indistinta per qualsiasi utilizzo futuro delle immagini.

12. Fotografie destinate al sito web o ai social

Le regole sono sensibilmente più restrittive quando le immagini devono essere rese pubblicamente accessibili.

La pubblicazione sul sito istituzionale, sui social network o su altre piattaforme aperte al pubblico determina una diffusione dei dati personali.

La scuola non deve pertanto ritenere che una generica "liberatoria fotografica" consenta automaticamente di pubblicare sul web immagini riconoscibili dei minori.

Per documentare pubblicamente le attività scolastiche devono essere privilegiate soluzioni che riducano l'identificabilità degli studenti, quali:

- riprese da lontano;
- fotografie di spalle;
- inquadrature dell'attività anziché dei singoli partecipanti;
- immagini di elaborati e prodotti;
- fotografie nelle quali i volti non siano riconoscibili;
- oscuramento dei volti quando necessario.

La pubblicazione di immagini riconoscibili degli studenti su spazi liberamente accessibili deve essere oggetto di una **specifica valutazione preventiva da parte dell'Istituto**, tenendo conto della base giuridica applicabile, della finalità perseguita e del superiore interesse del minore.

13. Divieto di ulteriore diffusione da parte degli utenti

L'accesso alle fotografie attraverso l'ambiente riservato della scuola non autorizza automaticamente il destinatario a pubblicarle altrove.

Le famiglie e gli studenti devono essere informati che le immagini messe a disposizione nell'area riservata:

- sono destinate alla fruizione nell'ambito individuato dalla scuola;
- non devono essere pubblicate sui social network o su siti web;
- non devono essere inoltrate indiscriminatamente a terzi;
- non devono essere utilizzate in modo lesivo della dignità o dei diritti delle persone ritratte.

Particolare cautela deve essere adottata quando nelle fotografie compaiono studenti appartenenti a famiglie diverse.

14. Download e screenshot

La scuola deve essere consapevole che nessuna configurazione tecnica può impedire in modo assoluto la duplicazione di un'immagine visualizzata.

Anche qualora il download venga limitato, l'utente potrebbe effettuare uno screenshot o fotografare lo schermo.

Le restrizioni tecniche costituiscono pertanto **misure di riduzione del rischio**, ma devono essere accompagnate da:

- regole organizzative;
- informazione degli utenti;
- responsabilizzazione delle famiglie e degli studenti;
- configurazione appropriata degli account.

15. Durata della conservazione

Le fotografie non devono rimanere disponibili indefinitamente per il solo fatto di essere state caricate sulla piattaforma.

L'Istituto deve definire un criterio di conservazione coerente con la finalità perseguita.

Quando viene meno la finalità della condivisione, le immagini devono essere:

- rimosse dall'area condivisa; oppure
- trasferite, quando ne ricorrano i presupposti, in un archivio con accesso più ristretto oppure cancellate.

La permanenza delle fotografie negli spazi digitali condivisi deve essere oggetto di verifiche periodiche.

16. Utilizzare esclusivamente gli account istituzionali

Le fotografie realizzate nell'ambito dell'attività scolastica non devono essere gestite stabilmente mediante:

- account personali dei docenti non gestiti o autorizzati dall'Istituto;
- servizi cloud personali;
- account social personali;
- applicazioni di messaggistica non autorizzate;
- dispositivi personali utilizzati come archivio permanente.

Quando, per esigenze operative, viene utilizzato temporaneamente un dispositivo per effettuare le fotografie, le immagini devono essere trasferite tempestivamente nell'ambiente istituzionale autorizzato e cancellate dal dispositivo quando non sia più necessario conservarle localmente.

17. Cessazione dell'accesso

L'Istituto deve verificare periodicamente gli utenti autorizzati.

In particolare, devono essere rimossi gli accessi non più necessari in caso di:

- trasferimento dello studente;
- cessazione del personale;
- cambio di classe;
- conclusione del progetto;
- conclusione dell'anno scolastico, quando l'accesso non sia più giustificato.

18. Regola operativa sintetica per il docente

Prima di condividere una fotografia contenente studenti riconoscibili il docente deve verificare:

- ☐ La fotografia è pertinente a un'attività scolastica.
- ☐ La fotografia è appropriata e rispettosa della dignità degli studenti.
- ☐ Non emergono informazioni particolarmente delicate.
- ☐ L'utilizzo è coerente con l'informativa fornita agli interessati.
- ☐ La cartella, lo spazio o l'area utilizzata appartiene a un ambiente digitale istituzionale adottato o autorizzato dall'Istituto.
- ☐ L'accesso è configurato come riservato, autenticato e selettivo.
- ☐ Sono autorizzati esclusivamente i soggetti che devono effettivamente accedere alle immagini.
- ☐ Non sono attive opzioni quali "Chiunque abbia il link", "Pubblico sul web" o equivalenti.
- ☐ Agli utenti è attribuito, di norma, un profilo di sola visualizzazione, ove disponibile e coerente con la finalità.
- ☐ È stato definito un criterio per la successiva rimozione/conservazione delle immagini.

19. Regola fondamentale

IMMAGINE RICONOSCIBILE + AREA RISERVATA + ACCESSO AUTENTICATO E SELETTIVO

costituisce una situazione profondamente diversa da:

IMMAGINE RICONOSCIBILE + ACCESSO PUBBLICO AL WEB.

L'utilizzo di una piattaforma digitale istituzionale non rende di per sé le immagini né pubbliche né riservate: ciò dipende dalla configurazione delle autorizzazioni, dai destinatari effettivamente abilitati e dalle concrete modalità di condivisione adottate dall'Istituto.

Per le fotografie non oscurate degli studenti deve pertanto essere privilegiata la prima soluzione, secondo i principi di minimizzazione, privacy by design e privacy by default.

20. Riferimenti essenziali

- Regolamento (UE) 2016/679, in particolare artt. 5, 6, 12-13, 24, 25 e 32;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- disposizioni del Codice in materia di comunicazione e diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici;
- indicazioni e FAQ del Garante per la protezione dei dati personali in materia di scuola;
- provvedimenti del Garante relativi alla pubblicazione online di fotografie e video riguardanti minori;
- informative, condizioni contrattuali, misure di sicurezza e configurazioni applicabili alle piattaforme digitali istituzionali adottate o autorizzate dall'Istituto;
- regolamenti, informative e policy interne adottate dall'Istituzione scolastica.

21. Approvazione, efficacia e aggiornamento

Il presente Regolamento è allegato del Regolamento di Istituto adottato dall'Istituto con _delibera_ n. __2__ del _CI del 11/09/2026__.

Il Regolamento è portato a conoscenza del personale scolastico e reso disponibile nella sezione Regolamenti_ del sito istituzionale nonché in nella sezione Organizzazione di Amministrazione Trasparente.